



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# No Irap per il professionista con costi di gestione pari al 10% del fatturato

Autore: Redazione | 04/09/2013



***Non paga l'Irap il professionista che sopporta costi di gestione pari al 10% del fatturato.***

Ancora al centro del dibattito della giurisprudenza c'è l'Irap e i presupposti per la sua applicazione. L'assoggettamento dei **professionisti** all'Imposta sulle attività produttive, istituita nel 1997, non riesce a trovare - in assenza di una definizione certa da parte della legge - un criterio preciso. Così le aule dei tribunali si intasano

di ricorsi di contribuenti che chiedono di essere dichiarati esenti dal pagamento.

I giudici hanno risolto il problema ancorando i presupposti per l'Irap all'esistenza di una “**autonoma organizzazione**”. In sostanza, i professionisti e i lavoratori autonomi soggetti al prelievo sono solo quelli che usano beni strumentali che **eccedono il minimo indispensabile per l'attività lavorativa**.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, non deve pagare l'Irap il professionista o l'agente di commercio dotato di un'auto, un pc e un telefono, ma che non si avvale dell'aiuto di collaboratori o dipendenti.

Da ultimo si segnala la sentenza emessa dalla Cassazione qualche giorno fa **[1]**. Secondo la Suprema Corte, non è tenuto al versamento dell'Irap il professionista che sopporta **costi di gestione pari al 10% del suo fatturato**. Spese così modeste, infatti, escluderebbero, a detta dei giudici, l'esistenza di un'**autonoma organizzazione**.

A detta della Cassazione, la generica voce “**spese**” sopportate dal professionista, soprattutto se di modesto importo (nel caso di specie, solo il 10% dei ricavi), non implica di per sé l'esistenza del requisito necessario ai fini dell'Irap, ossia l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Il che, in parole povere, significa che le **spese generiche** del professionista (specie se non eccessive) sono cosa ben diversa dall'esistenza di un'autonoma organizzazione.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 19769 del 28.08.2013.